

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Parte speciale “E”

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto.

2.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

2.2. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

2.3. - *Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto*

3. - I rischi aziendali della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. - I protocolli di controllo adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4.1. - Struttura organizzativa

4.2. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro

4.2.1. - Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

4.2.2. - La valutazione dei rischi

4.2.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione

4.2.4. - La gestione delle emergenze

4.2.5. - L’informazione, il coinvolgimento, la formazione e l’addestramento dei Lavoratori

4.2.6. - La gestione degli infortuni sul lavoro

4.2.7. - L’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

4.2.8. - Il sistema di registrazione delle attività

4.3. - Il sistema di monitoraggio della sicurezza

4.4. - Il Codice Etico

4.5. - Il Sistema Disciplinare

5. - I compiti dell’Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

1.- Premessa

L’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septies, rubricato “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*”.

Il testo dell’articolo di cui trattasi è stato successivamente modificato dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro, di seguito anche “Testo Unico Sicurezza” o “T.U.S.”), il quale, oltre ad aver ridefinito la rubrica della disposizione, che oggi più sinteticamente fa riferimento alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha rimodulato la risposta sanzionatoria prevista in caso di commissione dei reati richiamati.

È inoltre necessario accennare al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il quale, pur lasciando invariato il testo dell’art. 25-septies, ha indirettamente inciso sui presupposti della responsabilità degli Enti, integrando e modificando le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico Sicurezza. In particolare, l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, evidenzia le caratteristiche che i Modelli di organizzazione e gestione devono possedere al fine di adempiere alla loro funzione esimente in relazione alla commissione di fattispecie colpose previste dagli articoli 589 c.p. e 590, terzo comma, c.p.

I delitti di cui alla presente Parte Speciale non si sostanziano in condotte illecite volontarie, bensì sono integrati da condotte meramente colpose; l’evento lesivo, infatti, non è voluto dal soggetto agente: il suo verificarsi deriva da un’omissione precedente, determinata da colpa, circa il rispetto delle norme antinfortunistiche.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

2. - I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO

2.1. – Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p.: *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera colpa e, più precisamente, la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.2. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Ai sensi della norma in commento, chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima *“con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.*

La lesione è ritenuta grave (art. 583, primo comma, c.p.):

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo”.

La lesione è ritenuta gravissima (art. 583, secondo comma, c.p.) se dal fatto si determina:

“1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le lesioni si considerano:

- gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);
- gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

2.3. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25-septies del Decreto

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

3. - I RISCHI AZIENDALI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal T.U.S., la Società ha effettuato una valutazione dei rischi sussistenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione dei rischi è stata effettuata, ai sensi degli artt. 17 e 28 del T.U.S., dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del RLS, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla normativa prevenzionistica vigente.

I risultati emersi all’esito delle attività svolte sono formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche solo ‘DVR’), il quale è soggetto a periodico aggiornamento.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

4. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO ADOTTATI DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A seguito dell’individuazione dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha predisposto ed implementato i seguenti Protocolli di controllo volti ad eliminare i rischi stessi o, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo e, quindi, a gestirli:

- 1) il sistema organizzativo;
- 2) la gestione operativa;
- 3) il sistema di monitoraggio della sicurezza;
- 4) il Codice Etico;
- 5) la comunicazione ed il coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 6) la formazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 7) il Sistema Disciplinare.

Nel proseguo del presente paragrafo sono delineati gli aspetti caratterizzanti ciascuno dei protocolli sopra elencati.

4.1. - Struttura organizzativa

All’interno della struttura organizzativa della Società, sono stati definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti operanti nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero:

- 1) l’Amministratore Unico;
- 2) i Preposti;
- 3) i Lavoratori;
- 4) gli Appaltatori, i Fornitori, i Progettisti, gli Strutturisti.

Gli atti di nomina e le connesse attribuzioni di compiti e responsabilità, ove prescritti dalla normativa vigente, sono formalizzati per iscritto e diffusi sia presso le risorse interessate, sia presso i terzi interessati (ad es., ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.). I relativi aggiornamenti e/o modifiche sono effettuati a cura dell’Organo amministrativo e tempestivamente comunicati alle risorse interessate.

DATORE DI LAVORO

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Inquadrato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Società, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18.

AMMINISTRATORE UNICO

L’A.U. è responsabile per l’adozione e predisposizione di tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa in materia SSL al fine di garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi presenti all’interno dei locali aziendali.

Allo stesso sono inoltre demandate tutte le iniziative che riterrà più confacenti nell’esercizio della propria funzione per:

- accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di SSL, adoperandosi, ove necessario, perché agli stessi vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni a titolo di completamento e di approfondimento;
- aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
- impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e nei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
- adottare, a norma del regolamento del personale aziendale provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
- mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.P.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
- rappresentare l'Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.

È compito dell’A.U. dare attuazione alle norme del d.lgs. 81/08 e, in particolare:

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ridurre i rischi alla fonte e sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza; effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il RSPP ed il Medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Inoltre, l’A.U. si occupa delle comunicazioni agli Enti competenti nelle ipotesi di infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti ed autonomi entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, occupandosi altresì del costante aggiornamento del registro infortuni. aggiornare il registro infortuni.

I lavoratori, inoltre, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro:

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o i ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RSPP

- è responsabile per l’identificazione, selezione, raccolta, conservazione delle prescrizioni legali sicurezza e di altri eventuali regolamenti sicurezza significativi per le attività, prodotti e servizi dell’azienda; individua, in collaborazione con RLS le necessità di informazione, formazione e addestramento, relativamente agli aspetti di sicurezza sul lavoro;
- propone azioni correttive di informazione, formazione e/o addestramento quando dagli audit di sicurezza sul lavoro e dalla valutazione dei rischi sul lavoro, individui necessità di informazione, formazione o addestramento;
- collabora nella predisposizione dei programmi e delle schede dei corsi; fornisce ai lavoratori, le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs 81/08;
- partecipa alle riunioni periodiche della sicurezza di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/08;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- collabora con la DIR nella gestione di incidente, infortunio, mancato infortunio, quasi incidente o situazione pericolosa, situazione di emergenza; promuove azioni di miglioramento in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le propone al DIR;
- collabora con DIR nella definizione delle modalità di gestione delle emergenze sicurezza.
- Sono suoi obblighi previsti dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008:
 - o individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
 - o elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - o elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - o proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - o partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
 - o fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

PREPOSTI

Secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 D. Lgs 81/2008.

4.2. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro

Nell’ambito delle attività di progettazione e di implementazione del proprio Modello, la Società ha riservato particolare attenzione alla esigenza di assicurare una gestione operativa regolata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo contesto, assume particolare rilevanza **la progettazione ed implementazione, da parte della Società, di un sistema di gestione conforme agli standard internazionali BS OHSAS**: ai sensi del TUS, i modelli organizzativi conformi al predetto standard si presumono conformi ai requisiti previsti dal TUS medesimo per le parti corrispondenti.

Fermo restando quanto sopra, nel proseguo del presente paragrafo sono compendiate le principali componenti del sistema di gestione aziendale implementato dalla Società, tenuto conto dei requisiti previsti dal TUS.

4.2.1. - Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

L’Amministratore Unico provvede a:

- individuare, anche a seguito della redazione del DVR e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti (a titolo meramente esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, da società incaricate dalla Società, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i luoghi ove

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

operano i lavoratori della Società o i lavoratori di ditte terze in subappalto, con particolare riferimento alle attrezzature/impianti antincendio;

- registrare l'effettuazione delle suddette attività di manutenzione in idonea documentazione coerentemente con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e con le informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;
- definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature di lavoro, impianti e sostanze pericolose;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

4.2.2. - La valutazione dei rischi

L'A.U., provvede alla periodica identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la propria struttura interna, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale.

La valutazione dei rischi è documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR contenente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'indicazione del nominativo dei professionisti che hanno partecipato o comunque sono stati consultati in occasione della valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Nell’ambito dell’attività di individuazione e valutazione dei rischi, assume particolare rilevanza l’effettuazione, con cadenza almeno annuale, di apposite riunioni tra l’Amministratore Unico ed i professionisti esterni, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi.

Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale.

Nell’attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei prestatori d’opera), sono garantiti tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, inclusa la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, l’ottenimento della documentazione di legge, la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), dove previsto, e sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro.

L’assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, è effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate in apposite procedure.

L’A.U. verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La Società si assicura che ciascun lavoratore sia idoneo alla mansione alla quale è destinato e che abbia svolta la specifica formazione richiesta per lo svolgimento dell’attività.

4.2.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione

All’interno del DVR sono indicati i dispositivi di prevenzione e protezione da utilizzare in funzione della tipologia del rischio. È altresì prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di “Ricevuta, consegna e utilizzo dei DPI”.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione e protezione individuate nel DVR, è previsto che il Preposto e, se del caso, il RLS, verifichino, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione interna rilevante, il rispetto dell’applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

4.2.4. - La gestione delle emergenze

La Società adotta apposite misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, il cui coordinamento viene affidato all’Amministratore Unico.

In sintesi, è adottata una specifica procedura in materia di gestione delle emergenze, la quale prevede:

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- a) le modalità di individuazione delle emergenze;
- b) l’elaborazione del Piano delle Emergenze e l’attuazione delle conseguenti misure;
- c) le modalità di informazione ed addestramento del personale addetto nonché la periodicità di esecuzione delle esercitazioni antincendio.

4.2.5. - L’informazione, il coinvolgimento, la formazione e l’addestramento dei Lavoratori

La Società cura la definizione, la formalizzazione e l’implementazione di attività di Informazione dei Lavoratori - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti.

In particolare, nelle apposite procedure adottate dalla Società si definiscono le modalità con cui vengono comunicate al personale e ai soggetti che entrano nell’organizzazione del Datore di Lavoro le informazioni pertinenti la salute e sicurezza sul lavoro, gli obblighi e le disposizioni aziendali.

Tali attività sono predisposte nell’ottica di assicurare una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della Società;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi da parte dei singoli Lavoratori;
- procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori;
- nomine di RSPP, Addetti alle Emergenze, DOS e/o RLS.

È inoltre prevista una specifica attività di monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione svolte.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei Lavoratori, è prevista la pianificazione e l’effettuazione della riunione periodica di cui all’art. 35 TUS, con partecipazione del Datore di Lavoro e dei professionisti esterni, i cui risultati sono formalizzati in apposito verbale.

La Società cura, altresì, la definizione, la formalizzazione e l’implementazione di un Piano di Formazione secondo i dettami dell’Accordo Quadro Stato Regioni di cui all’art. 37 del TUS – inclusi i Lavoratori neo-assunti, con particolare riguardo:

- a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

b) ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di assistenza sanitaria.

Nell’ambito del Piano di Formazione sono indicati i seguenti elementi: tipologia del corso (argomenti), la durata, il responsabile proponente, la programmazione, i destinatari, i soggetti che effettuano formazione, le modalità di valutazione dell’efficacia.

La formazione e/o l’addestramento sono:

- differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori;
- erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

È inoltre riservata particolare attenzione alla formazione dei soggetti aventi specifici ruoli e compiti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, con precipuo riguardo al Preposto, al RLS, al DOS ed agli Addetti alle Emergenze.

In ogni caso, il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono monitorati ed adeguatamente documentati.

4.2.6. Attività di natura organizzativa relative alla gestione degli appalti

La Società, tramite apposita procedura, effettua la qualifica di ciascun fornitore/impresa appaltatrice, attraverso la verifica della reputazione, della solidità economico finanziaria e delle capacità tecniche e gestionali.

Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi mediante contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione è attuato quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08.

In particolare, il datore di lavoro committente:

- 1) verifica l’idoneità tecnico-professionali dell’impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo;
- 2) fornisce ai soggetti cui sono stati affidati i lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

3) garantisce la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici, ivi compresi i subappaltatori, e committente;

4) garantisce il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, mediante informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

5) promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso l’elaborazione del piano operativo di sicurezza legato all’attività di cantiere (POS). Tale documento (POS) è collegato al contratto di appalto o d’opera ed è adeguato in funzione dei lavori.

Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione dei rischi sono formalizzati all’interno del POS. L’obiettivo della Società è l’eliminazione del rischio di interferenza.

Nel caso di lavori in cantieri temporanei o mobili, così come definiti all’art. 89 del D. Lgs. 81/08, si applica quanto previsto al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 che qui si intende integralmente richiamato. In ogni caso, il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve essere dotato di professionalità, indipendenza ed autonomia operativa e finanziaria, anche qualora tale incarico sia affidato a soggetti appartenenti al personale della Società.

A tal fine, i rischi di interferenza sono monitorati attraverso controlli periodici e riunioni di coordinamento e di valutazione circa l’efficacia e l’osservazione del DVR e del PSC.

4.2.7. - La gestione degli infortuni sul lavoro

La Società riserva particolare attenzione alla gestione degli infortuni sul lavoro, nell’ottica di garantire il rispetto della normativa vigente. Gli infortuni occorsi sono analizzati a cura del RSPP e sono individuate azioni correttive/preventive finalizzate ad evitare il ripetersi dell’evento. In apposita procedura sono indicate le attività di analisi delle cause, di gestione dell’incidente e di adozione di azioni correttive e preventive, nonché di elaborazione dei dati statistici relativi agli infortuni a cura del Responsabile del Sistema di Gestione e le procedure per la denuncia all’INAIL.

In particolare, gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno – escluso quello dell’infortunio – sono cronologicamente comunicati all’INAIL e denunciati quelli con prognosi superiore ai tre giorni. Gli infortuni sono annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell’Amministratore Unico.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

4.2.8. - L’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

La Società ha perseguito negli anni un percorso volto alla corretta acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge, le quali sono archiviate forma cartacea e/o elettronica a cura del RSPP e dell’Amministratore Unico.

L’acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli aspetti inerenti salute e sicurezza nell’unità produttiva è affidata al delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza, che vi ottempera secondo i tempi e le modalità richieste dalla legge.

Il delegato del Datore di lavoro adotta strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei a conservare:

- la documentazione e le certificazioni acquisite dalla Società in ottemperanza alla normativa vigente;
- la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente.

La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.

L’accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

4.2.9. - Il sistema di registrazione delle attività

All’interno della Società è predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione delle attività e delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante, tra le altre:

- a) la tracciabilità di tutte le attività di informazione e formazione effettuate;
- b) la registrazione degli infortuni sul lavoro verificatisi, rispetto ai quali è previsto uno specifico flusso informativo nei confronti del Datore di Lavoro;
- c) la redazione del verbale delle riunioni periodiche annuali tra il Datore di Lavoro ed i professionisti esterni;
- d) l’implementazione di un registro presso cui annotare i dispositivi di protezione individuale adottati.

Conformemente a quanto previsto dagli standard internazionali BS OHSAS, è previsto un riesame annuale da parte dell’Organo amministrativo, adeguatamente formalizzato, in merito allo stato di attuazione del sistema di gestione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

4.3. - Il sistema di monitoraggio della sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha approntato un sistema di controllo e di verifica incentrato su un duplice livello di monitoraggio.

Nell’ambito del primo livello, assume rilevanza, da un lato, l’auto-controllo da parte dei lavoratori; dall’altro, il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., Preposto, DOS, RSPP, Medico Competente, RLS, ecc.).

La Società, attraverso una formale delega di funzione, ha provveduto alla nomina di un Amministratore Unico per la sicurezza per l’intero complesso aziendale cui sono demandati ed attribuiti i poteri per predisporre tutte le misure prescritte dalla normativa di settore in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori e dei consulenti della Società, nonché dei terzi che a vario titolo collaborano con la medesima.

L’Amministratore Unico è tenuto a svolgere la propria attività sia in termini di prevenzione, che di formazione ed aggiornamento dei dipendenti anche introducendo buone prassi e regole di condotta che riducano l’esposizione della Società alla verifica di episodi rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Nell’ambito del secondo livello opera l’Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare e vigilare sulla adeguatezza nel tempo e sull’effettività del complessivo sistema di controllo interno adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l’aggiornamento del Modello, incluso per ciò che attiene il settore della salute e sicurezza sul lavoro, in tutti i casi in cui siano accertate violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, è previsto che, in tutti i casi in cui si riscontrino carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, vi è l’obbligo di inviare apposita segnalazione al Preposto e, in caso quest’ultima non sia tempestivamente riscontrata dalle funzioni competenti, inoltrare la segnalazione all’OdV.

Le verifiche sulle non conformità alla normativa vigente ed al rispetto delle procedure aziendali sono svolte anche attraverso un sistema di controlli incrociati tra le diverse unità produttive della Società.

In ogni caso, l’A.U., i dirigenti, il RSPP ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all’anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art.35 d. lgs. 81/08), nell’ambito della quale si procede, altresì, al riesame del DVR e del DSS.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Oltre ai controlli operativi a carattere ordinario, è implementato un sistema di verifiche periodiche sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure. Tali verifiche sono effettuate dal RSPP in collaborazione con l'Amministratore Unico. Le verifiche hanno ad oggetto:

- le cause di inefficacia delle procedure;
- l'effettiva attuazione e l'efficacia dei controlli operativi;
- l'effettiva attuazione del Piano di interventi tecnici, organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

All'esito delle verifiche è valutata la necessità di implementare azioni correttive programmate volte ad eliminare le cause di non conformità.

Le azioni correttive devono essere coerenti con la natura dei problemi accertati e proporzionate ai rischi potenziali correlati a quella attività.

È, inoltre, inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.4. - Il Codice Etico

Nell'ambito del sistema di controllo interno adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume particolare rilevanza il Codice Etico, il quale illustra i principi cui la Società riconosce valore etico fondamentale nell'ambito della propria attività.

È, infatti, previsto, con precipuo riguardo al settore della salute e sicurezza sul lavoro, che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) identificare i pericoli;
- b) valutare i rischi connessi alle attività lavorative che non possono essere evitati;
- c) prevenire i pericoli alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi devono essere utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.

È fatto, inoltre, obbligo a tutti i Destinatari di prestare attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e di contribuire, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

4.5. - Il Sistema Disciplinare

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall’art. 30, comma 3, del TUS, la Società ha adottato un Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione delle previsioni e delle prescrizioni del Modello e dei protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Nel rinviare al documento in esame, in questa sede si evidenzia che in occasione della definizione delle violazioni sanzionabili alla stregua del Sistema Disciplinare, si è tenuto conto delle peculiarità e dei profili caratterizzanti il settore della salute e sicurezza sul lavoro.

5. - I compiti dell’Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	---------------------------------------

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza”, l’OdV, tra l’altro, deve:

a) curare che il sistema riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro sia correttamente organizzato alla stregua dei requisiti previsti dall’art. 30 del d. lgs. n. 81 del 2008;

b) con riferimento alle situazioni a rischio l’OdV provvede all’espletamento delle seguenti attività:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- monitoraggio sull’efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute o alla sicurezza sul lavoro;

- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, l’OdV deve:

- vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;

- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L’OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 d.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società.

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro sono sempre posti in essere in combinazione con il RSPP che viene

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “E” – Sicurezza sul lavoro	00
---	--	-----------

invitato a partecipare, in maniera stabile, alle riunioni dell’OdV qualora si trattino gli argomenti relativi a sicurezza e salute sul luogo di lavoro.